

**REPERTORIO N. 31.304 = RACCOLTA N. 2.839 = ALLEGATO "G"**  
**STATUTO**  
**FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI MEDICO-LEGALI ITALIANE**

**ARTICOLO 1**

E' costituita un'Associazione denominata "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI LEGALI ITALIANI".

L'Associazione non persegue finalità di lucro e si prefigge di dar concreto risalto agli scopi scientifici e professionali coltivati dalle Associazioni federate, promuovendo iniziative di formazione e di aggiornamento professionale in campo medico, medicolegale e giuridico, nonché di valorizzazione della professionalità medicolegale in ogni settore nel quale detta professionalità sia necessaria, o comunque utile.

**ARTICOLO 2**

La Federazione ha sede legale in Pavia, via Aldo Rossi, 12.

**ARTICOLO 3**

Le Associazioni federate sono:

"ASSOCIAZIONE MEDICOLEGALE AMBROSIANA", "ASSOCIAZIONE DEI MEDICI LEGALI DI PIACENZA", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE PAVESE", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE INSUBRICA", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE ESTENSE", "ASSOCIAZIONE PARMENSE DEI MEDICI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI", "ASSOCIAZIONE OROBICA DEGLI SPECIALISTI DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI", "ASSOCIAZIONE DEI MEDICI LEGALI DI BRESCIA", "SOCIETA' PIEMONTESE DI MEDICINA LEGALE", "ASSOCIAZIONE SCALIGERA DEI MEDICI LEGALI", "ASSOCIAZIONE DEI MEDICI LEGALI SPECIALISTI DELLE PROVINCE DI CREMONA", "SOCIETA' TOSCANA DI MEDICINA LEGALE", "ASSOCIAZIONE MEDICO LEGALE ALESSANDRIA ASTI", "NUOVO COLLEGIO MEDICO LEGALE GENOVESE", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE LUNIGIANENSE", "ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA MEDICINA LEGALE", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE DI LODI E CREMA", "ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE ARIOSTEA", "SOCIETA' MEDICO LEGALE DELL'EMILIA ROMAGNA".

#### **ARTICOLO 4**

Possono federarsi Associazioni per statuto finalizzate allo svolgimento di attività analoghe a quelle di cui all'Art. 1, previa domanda scritta ed approvazione da parte del Consiglio Federativo.

#### **ARTICOLO 5**

Il Consiglio Federativo è composto da un Delegato per ognuna delle Associazioni federate. Ogni Associazione designa il proprio delegato e il sostituto, che ne assume il diritto di voto. Al Consiglio Federativo può partecipare chiunque sia iscritto ad una delle Associazioni federate, senza diritto di voto.

#### **ARTICOLO 6**

Il mandato dei Delegati dura fino a quando l'Associazione di appartenenza ne comunica al Segretario della Federazione l'avvicendamento con altri.

Nel caso in cui una persona sia iscritta a più d'una Associazione, deve comunicare al Segretario della FAMLI la singola Associazione per la quale intende assumere funzioni gestionali e di rappresentanza.

#### **ARTICOLO 7**

Le delibere del Consiglio Federativo sono decise a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. I delegati esprimono un voto singolo, in rappresentanza unitaria dell'Associazione di appartenenza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Segretario, che ne fa le veci, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 9.

Il Consiglio Federativo è convocato secondo necessità, comunque non meno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo.

#### **COMPITI DELCONSIGLIO FEDERATIVO**

- a) Discute l'attività della associazione svolta nel corso dell'anno;
- b) Elege ogni tre anni, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo e il Presidente su presentazione di autocandidature da parte degli interessati;
- c) Approva il consuntivo finanziario e delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua per le diverse Associazioni;

- d) Su proposta del Consiglio federativo approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti presenti modifiche allo Statuto;
- e) Il Consiglio Federativo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei rappresentanti delle Associazioni e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
- f) Il Consiglio Federativo preliminarmente elegge un presidente e un segretario verbalizzante;
- g) Le deliberazioni del Consiglio Federativo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti

## **ARTICOLO 8**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto tra gli iscritti ad una delle Associazioni federate, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, presiede il Consiglio Federativo e dispone, su proposta del Consiglio Direttivo, provvedimenti disciplinari nei confronti di singoli Soci o Associazioni (diffida, censura o decadenza).

## **ARTICOLO 9**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

E' l'organo direttivo della Federazione; è costituito da sette membri più il Presidente che non ha diritto di voto e dura in carica tre anni o almeno fino alla elezione del Consiglio Successivo.

Al suo interno nomina il segretario e il tesoriere di Famli.

### **COMPITI:**

- a) Elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'assemblea federativa;
- b) Esamina le domande di iscrizione di nuove Federazioni deliberandone la accettazione o il rigetto;
- c) Delibera la cessazione delle Associazioni e ne dà comunicazione alla Assemblea Federativa;
- d) Propone alla assemblea l'importo delle quote associative annue per le diverse Associazioni;

- e) Convoca l'assemblea ordinaria e/o straordinaria delle Associazioni;
- f) Decide la costituzione dei gruppi di lavoro nominandone i componenti e fissandone il campo di azione;
- g) Propone al Consiglio Federativo le eventuali modifiche dello statuto;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal segretario che lo presiede e dispone l'Ordine del Giorno.

E' validamente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di impedimento del segretario, lo stesso designa un altro membro del Consiglio Direttivo per sostituirlo.

## **ARTICOLO 10**

### **IL SEGRETARIO**

#### **COMPITI**

- a) Tiene i rapporti con altre associazioni professionali e scientifiche, con le autorità sanitarie e giurisdizionali e con società e aziende.
- b) Può delegare per i suddetti compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno e redigendone il relativo verbale.

## **ARTICOLO 11**

### **IL TESORIERE**

#### **COMPITI**

- a) Amministra il patrimonio della Associazione;
- b) Predispone, entro il 31 luglio di ogni anno, il consuntivo finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Federativa per l'approvazione.

## **ARTICOLO 12**

Le Associazioni federate sono tenute a comunicare e aggiornare ogni anno l'elenco dei rispettivi iscritti, e-mail comprese. Tali elenchi saranno trasmessi al Consiglio Direttivo FAMLI che ne terrà debito conto per la pubblicazione delle iniziative federali e di interazione con l'esterno.

### **ARTICOLO 13**

Ogni singola Associazione concorre alle spese di gestione della Federazione in una misura fissa e in una misura variabile, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

I rispettivi importi devono essere versati dalle Associazioni federate al Tesoriere entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

La mancata corresponsione delle contribuzioni entro il predetto termine comporta l'automatica interruzione del flusso informativo delle iniziative della Federazione nei confronti dell'Associazione morosa, previo primo avviso da parte della Segreteria entro il 30 maggio e secondo e ultimo avviso entro il 30 giugno.

Le Associazioni morose vengono iscritte in un apposito elenco e i loro delegati non hanno diritto di voto.

La quota fissa è annuale, uguale per tutte le Associazioni.

La quota variabile è conteggiata sulla base del numero degli iscritti ad ogni singola Associazione.

### **ARTICOLO 14**

La Federazione può essere sciolta dal Consiglio Federativo con la maggioranza di 2/3 dei Delegati presenti con diritto di voto, previa convocazione via e-mail, contenente l'ordine del giorno e nella quale deve essere esplicitamente riportata la predetta proposta e devono essere indicati i proponenti.

All'atto dello scioglimento le eventuali rimanenze economiche devono essere ridistribuite alle varie Associazioni in quel momento aderenti alla Federazione e in regola con la contribuzione in misura da determinarsi da parte del Consiglio Federativo che decide lo scioglimento.

### **ARTICOLO 15**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali in materia.

....., lì .....